

BGE 16 I 269

Bundesgericht (BGE), 1890-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_16_I_269

FR: ATF 16 I 269

IT: DTF 16 I 269

Volltext

268 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. re~ung be5)8unbe5gefe~e5 fieg in bi eIer m:nna~me jebenfa@ nid)t, ba ntd)t etn>a bie 1R:ed)te gutgUiutotger :vritter, bie mit bem 1R:e:o futtenten im medrauen auf ben beröffenHid)ten @ertd)t50efd){u~ berl}anbefit l}ätten, in ~rage ftegen. :Jft affo Me gebad)te fantonafe ~ntfd)eibung bem ounbe5gerd)trtd)en Urtgeife 09ne \1.leiterß &U @runbe 3u regen, 10 ift trrar, ba~ bie ~efd)roerbe atß unoegrünbet auge\1.Jiefen \1.Jerben mu~! ba ja im ~aUe bel' Unroirffamfeit ber :Jal}rgeuuug bel' 1R:efuttent fein red)t lid)e~ :vomiaH fortll.Jäl}renb am m509norte fetnc5 mater5, im Jtauton m:argau, 9atte. Uebri:o genß ltläre im borliegenben 1JaUe bie ~efd)\1.Jerbe aud) bej3~aTh ab~ &uroetfeu, roeil, fdbft \1.Jenn ber 1R:efuttent ll.Jtdjam für boUjä9ri9 märe crträrt \1.Jorben, bod) uid)t feftfUinbe, ba13 er &ur Beit ber Jt[agean9cung feinen ferten m509nfi1J im Jtanton m5aabt 9atte. m:Uerbingß ~ie(t er fid) bama[5 t9atfid)Hd) feit einigen Wconaten in 1JOrfier, Jtanton5 m5aabt, auf unb l}atte bort feine m:uß\1.leiB~ tlatliere l}interlegt; aUein ltleitere Umftänbe, au~ roeld)en auf feine m:'6fid)t gefd)[offen ll.Jerben fönnte, bort9tn tn bauernbel' m5eife ben WCttteItJunft feiner '6ürgerfd)en ~Jftena au berfegen, finb nid)t angefüll)t; eß Hegt ntd)t bor, bag er oeiftleß\1.leife bort b\luernbe ~efd)äftigung, eine fe~e m:nfteUung unb bergfeid)en gefunben l}ätte. :Jm @egent~eif fd)eint nad) ben Umftinben bic m:nnal}me nal)e au liegen, baß bel' 1R:efurrent im Jtanton m5aabt nur l,)orü'6erge~enb . l,)or bel' il}m brol}enben materid)aft~nage bel' 1R:efur~oetragten 6d)ut? fud)en \1.JoUte, o~ne bod) feinen frü~ern m5ol}nft:iJ tn bel' S)etmatl} bauernb aufge'6en au moUen. 3. ~ad) bel' ~natur bel' ~efd)roerbe red)t fertigt e~ fid), bem 1R:efurrenten bie ~ea9[ung einer @erid)tßge'6ü~r aufauerfegen. :vemnad) ~at ba~ ~unbe~gerid)t edannt: :vie ~efd)\1.lerbe roirb alß unuegrünbet augeroiefen. H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen: N° 37. n. Kompetenzkon:8.ik.te zwischen Bund und Kantonen. 37. Sentenza del 19 aprile 1890 nella causa Ticino contro Consiglio federale. 269 A. Prendendo argomento da un ricorso ehe gli avevano presentato nel dieembre 1889 dei eittadini ticinesi esclusi dal diritto di prender parte alle elezioni eomnali di Loearno del 10 maggio di quello stesso anno, e da un gran numero di riclami e proteste pervenutegli a riguardo di radiazioni e inserzioni di eittadini nei eataloghi eivici di pareeehi eomuni del eantone Tieino, ordinati dai rispettivi eommissari di go- verno in vista delle imminenti nomine dei deputati a quel Gran Oonsiglio, il Consiglio federale indirizzava il 26 feb- braio 1889 al governo tieinese un ufficio in eui esponeva le norme seeondo le quali intendeva deedere i rieorsi ehe do- vessero, in merito alle ridette radiazioni ed inserzioni, venir portati fino a lui. E per essere in grado di prendere le sue decisioni definitive il 10 marzo sueeessivo, vale a dire aneora due giorni prima degl'indetti eomizi, esso 10 invitava a fargli sapere, al piu tardi pel 28 febbraio, in qual modo avrebbe risolto, a sua volta, i rieorsi pendenti in sede eantonale. B. Il governo tieinese rispondeva il domani, eon tele- gramma e eon lettere, eontestando nel sostanziale la compe- tenza delle autorita federali a statuire sui rieorsi in questione prima

della decisione definitiva di quelle cantonali, e risonando alle prime soltanto la facoltà d'intervenire ad elezione compiuta per annullarla, quando constasse di una violazione di diritti costituzionali dei cittadini. Insisteva ad UD tempo sull'opinione che della interpretazione e applicazione di leggi cantonali soli competenti sono i cantoni, e presentava subordinatamente, a mero titolo di deferenza, le proprie osservazioni sulle norme come sopra esposte dal Consiglio federale. C. In presenza di questo riscontro e del numero sempre 270 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. più recente di ricorsi diretti giornalmente da cittadini d'ogni parte del cantone che si pretendevano lesi nel loro diritto di voto, il Consiglio federale risonava addì 1° marzo che non sarebbe in grado di pronunciare sui medesimi, « non » potendo entro questo termine intendere il governo del cantone Ticino raccogliere gli elementi della causa, avvenute, » per la maggior parte di questi ricorsi ricevuti in via telegrafica, esso non possedeva nemmeno la decisione del Consiglio di Stato. » Parendogli però d'altra parte « desiderabile di » poter prendere una decisione sui ricorsi in questione subito » dopo la votazione, al quale scopo e d'uopo anzitutto avere a » disposizione tutte le informazioni necessarie, e che il governo » del Ticino, come pure i ricorrenti, vengano uditi - ove occorra, - in proposito, » esso decideva l'indomani : » 1. Un delegato del Consiglio federale si recava nel Ticino immediatamente dopo le elezioni del 3 marzo per esaminare i ricorsi indirizzati al Consiglio federale a proposito dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini in questione. » Questo delegato si metterà in relazione col governo ticinese » udirà, ove sia d'uopo, i ricorrenti, raccoglierà tutti gli schiazzamenti e farà rapporto al Consiglio federale. » II. Come delegato viene designato il sig. Eugenio Borel » già consigliere federale e auditore in capo. Egli prenderà » con sé i segretari di cui avrà bisogno. 1) D. Mentre la giornata delle elezioni passò tranquilla in tutto il cantone, la successiva del 4 marzo fu segnalata da vive agitazioni provocate precipuamente dal fatto di bande armate raccolte sul Monte Ceneri a difesa del governo che si credeva minacciato al capoluogo da una sorpresa dei liberali sottocenerini. Il governo stesso telegrafava al Consiglio federale di aver chiamato sotto le armi una compagnia di truppe regolari perché riteneva dei disordini imminenti. Il Consiglio federale invitava allora la sera del giorno stesso il delegato Borel a rivestire la qualità di commissario federale, » a recarsi sotto i suoi ordini la compagnia levata dal governo ticinese, a prendere possesso dei quadri del battaglione 96 di landwehr, che doveva entrare in servizio il giorno dopo, e ad H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 271 ordinare immediatamente la dissoluzione di ogni attrupamento, dandone comunicazione ad un tempo al Consiglio di Stato ed al comitato liberale ticinesi. Essendosi però constatato che la compagnia levata dal governo e accantonata a Locarno non era composta in modo affatto regolare, fu licenziata per ordine dell'Autorità federale, la quale mandava simultaneamente di picchetto un reggimento di milizie zurighesi. E. informato di vari disordini prodottisi lo stesso giorno e l'indomani a Lugano, Loarno, Intragna e altrove, il Consiglio federale prendeva ai 7 marzo una decisione del tenore seguente: » In applicazione degli articoli 4, 6, 11 e seguenti della legge » 27 agosto 1851 sulla procedura penale federale e degli articoli 32, 36 e 37 della legge 27 giugno 1874 sull'organizzazione giudiziaria federale ; » Visti i rapporti e le proposte del Commissario federale » nel Ticino; » Sul preavviso del suo Dipartimento di giustizia e polizia; » decreta: » 10 Un'istruzione penale federale sarà aperta per la constatazione dei reati che hanno illotivato gli avvenimenti » relativi alle elezioni 3 marzo corrente dei deputati al Gran » Consiglio del cantone Ticino, 0 che ne furono la conseguenza, » e per la scoperta degli autori di questi atti. » 20 Il sig. consigliere nazionale

Bezzola, a Coira, e nomi- » nato procuratore generale della Confederazione e assume » tutte le funzioni attribuite a tale ufficio dalle leggi federali. » 30 TI sig. procuratore generale Bezzola presterà giuramento in conformità ecc., ecc. » 40 Egli è invitato a recarsi immediatamente nel cantone » Ticino e ad ordinare, dopo essersi reso conto degli avvenimenti un'inchiesta penale giusta gli articoli 19 e 21 della » procedura penale federale, come pure a far designare dalla » Camera d'accusa federale un giudice istruttore a sensi dell'art. 36 della legge organica giudiziaria federale. » 50 Questa decisione sarà comunicata al governo del cantone Ticino, con invito ad appoggiare, nei limiti del possibile, le Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung » bile, il procuratore generale nell'esercizio delle sue funzioni, ed a conferirgli, per quell'uso che emergerà del caso, gli atti » in sua possessione. » Onde appoggiare efficacemente l'istruzione federale, qualora se ne sentisse il bisogno, il Consiglio federale ordinava simultaneamente la chiamata sotto le armi di uno dei battaglioni del surriferito reggimento zurighese e licenziava invece i quadri di quello ticinese in servizio a Bellinzona. F. I disordini avvenuti il 5 marzo a Lugano avevano avuto per conseguenza la carcerazione di alcuni prevenuti di parte conservatrice, che venivano però tosto rimessi a piede libero, sopra domanda del governo cantonale, per ordine del commissario federale. Arrestatosi poco dopo anche certo Belloni (liberale), sotto l'inculpazione di aver percosso in rissa l'avvocato Soldati e un Molinari, se ne chiese parimenti al commissario federale la scarcerazione. Questi ritenne difatti l'istanza giustificata e fece i passi necessari tanto presso il governo quanto presso il suo luogotenente in Lugano e il procuratore generale del cantone, ma, incontrate parecchie difficoltà finì col impartire al comandante delle truppe zurighesi allora giunte in Lugano, l'ordine di mettere il Belloni in libertà con la forza. G. Radunatosi il nuovo Gran Consiglio ticinese per la sua costituzione, la maggioranza delle commissioni per la verifica dei poteri proponeva di deferire al giudice penale cantonale quei municipi che ammisero il 3 marzo a votare dei cittadini statine esclusi con decreti commissariali o governativi; la maggioranza invece si chiariva d'avviso, dovere il Gran Consiglio, in presenza dell'intervento federale nelle questioni pendenti in merito al diritto di voto, soprassedere ad ogni decisione sull'argomento. Informazione dal commissario federale il Consiglio federale significava a quest'ultimo, con telegramma del 16 marzo, ritenere esso inammissibile che parallelamente all'inchiesta penale federale già ordinata si potessero deferire al giudice penale cantonale i fatti contemplati nelle proposte delle commissioni del Gran Consiglio, e l'invitava ad agire di conseguenza, previa comunicazione del suo modo di vedere al governo ticinese ed al procuratore generale della Confederazione.

H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 273 . one. TI governo ticinese rispondeva al commissario federale 21 II'hi che non verrebbe dato seguito, per momento, a quelle (decretate nel frattempo dal Gran Consiglio) contro i municipi in discorso, ma che si limiterebbe a sollevare anche su questo punto un conflitto di competenza presso il Tribunale federale. H. Nel frattempo erano pur giunti nel cantone Ticino: il sig. professore Dre A. Schneider, di Zurigo, chiamato il 7 marzo dal Consiglio federale a supplire il commissario federale sig. Borel nella missione di delegato all'istruttoria dei ricorsi di quei cittadini che nelle elezioni del 3 detto marzo erano stati privati del diritto di voto; il procuratore generale della Confederazione, sig. Bezzola, ed il giudice istruttore federale, sig. Dedual, accompagnati dai rispettivi segretari, ed avevano incominciato le loro inchieste. Quella penale fu posposta, con decreto 25 marzo del Consiglio federale, estesa anche « ai casi » in cui autorità e privati hanno tentato d'influire sugli elettori in occasione delle elezioni di cui sopra, con regali, promesse minaccie od intimidazioni ed i rispettivi elettori, . . . » hann'ricevuto dei regali o qualche vantaggio

m compenso del loro voto. » L'inchiesta amministrativa approdo ad un particolareggiato rapporto del sig. Schneider. in data del 10 giugno 1889; quella penale non è ancora chiusa, ahnend per quanta consta all'infro Tribunale. , 1. Venuta la cosa dinanzi aU' Assemblée federale, che il Consiglio di Stato del cantone ticino aveva adito con ricorso 29 marzo 1889, in cui domandava non si approvassero le misure prese dal Consiglio federale in occasione e conseguenza delle nomine legislative in questione, e non gli si accordassero i poteri pieni per mantenere in Ticino il comnlssanato e l'occupazione finche li riputasse necessari; l'Assemblea pronunciava invece il 9/12 susseguente aprile il COSI dell'invio del commissario federale. e dell'intervento armato nel cantone Ticino come anche del ritiro di queste misure avvenute nel frattempo, invitando il Consiglio federale a fargli rapporto nella prossima sessione sulle questioni dei ricorsi relativi ai diritti elettorali e sulle inchieste penali, questioni connesse all'intervento. L. Addi 25 aprile 1889 finalmente il Tribunale federale 274 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. riceveva dal sig. professore Dre König, di Berna, quale procuratore del Consiglio di Stato del cantone Ticino, una memoria 16 marzo antecedente, colla quale si dichiarava di sollevare, sulla scorta degli articoli 113 della costituzione federale e 56 della legge organica giudiziaria federale, un formale conflitto di competenza, e si domandava piacessegli pronunciare:

10 Che il Consiglio federale non è competente a conoscere » dei ricorsi di cittadini ticinesi, aventi per oggetto il diritto di voto, in tema di elezioni cantonali, né ad ordinare » inchieste in argomento, ma che - esaurite le istanze cantonali - è lecito soltanto il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

20 Che il Consiglio federale non è competente a decretare inchieste penali, a cura di funzionari federali, circa a reati che furono commessi in occasione delle elezioni cantonali al Gran Consiglio e non appaiono né quali delitti politici, né come causa di conseguenza di un intervento armato » costituzionalmente ordinato.

30 Che deve quindi annullare l'inchiesta penale aperta, » in virtù dei decreti 7 e 25 marzo del Consiglio federale, » dal procuratore generale della Confederazione sig. Bezzola, » dal giudice istruttore federale sig. Dedual, in merito ai reati nei decreti stessi enumerati, e riconoscere invece al » riguardo la competenza del cantone Ticino.

40 Che il Consiglio federale non ha competenza per proibire od impedire un'inchiesta penale decretata dal Gran Consiglio del cantone Ticino contro quelle municipalità che » hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi da tale diritto » per decisione dei commissari distrettuali del governo.

50 » Che la violenta scarcerazione del Belloni, ordinata dal commissario federale, è illegale e dev'essere annullata.

j/. Comunicata la surriferita memoria König al Consiglio federale, questo rispondeva il 7 giugno contestando avantutto, in tesi generale e preliminare, per ciò che riguarda la prima conclusione della memoria stessa, che nel caso particolare si tratti di un vero « conflitto di competenza, » a sensi degli invocati articoli 113, N° 1, della costituzione federale, e 56, § 1, della legge organica giudiziaria federale, conciossiache il

11. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 275 verno ticinese non contesti a tutte indistintamente le autorità federali l'attributo di statuire sui ricorsi in questione, ma na .., . Itanto a quella esecutiva e sotto esplicita riserva della relativa competenza di quella giudiziaria. Quanto a inchieste penali (conclusioni 2° e 3° del ricorso), il Consiglio federale accompagnava un'eccezione dilatoria tendente a dire e a far ammettere che non essendosi ancora presentato dal procuratore generale l'ineartamento di queste inchieste col proprio preavviso alla Camera d'accusa federale, né delso quindi da questa se siavi luogo a riconoscere la competenza delle assise federali, il Tribunale federale non può ritenersi per aneo investito della relativa contestazione. C. l'ra le

conclusioni N° 4 e 5 del gravame ricorrente, il Consiglio federale si limita infine a far rimarcare : avere l'autorità federale il diritto di aprire un' inchiesta sui delitti soggetti, secondo lei, alla giurisdizione federale, per conseguenza la legge e naturale quello di proibire alle autorità cantonali di infliggere una penale in merito agli stessi avvenimenti, ed. essere la scarcerazione Belloni stata ordinata dal commissario federale in circostanze politiche già sovranamente approvate dall'Assemblea federale. Riassumendosi, il Consiglio federale domandava pertanto al Tribunale federale : » 10 Di non entrare in materia, per causa d'incompetenza, » sulle conclusioni di diritto pubblico formulate dal Consiglio di Stato circa il diritto di voto. » 20 Di non entrare in materia, per il momento, sulle conclusioni riguardanti le inchieste penali federali. » 30 Di respingere come destituite di fondamento le conclusioni N° 4 e 5 relative alle inchieste simultanee della Confederazione ed al cantone ed alla critica della scarcerazione » Belloni.» N. Nelle ulteriori 101⁰ memorie di replica e duplice, il governo ticinese ed il Consiglio federale si limitavano nelle rispettive conclusioni d'ordine e di merito s'annunciavano, allegando in sostanza - a sostegno delle medesime - le argomentazioni già precedentemente addotte. Tuttavia ricorrono si applica però inoltre a refutare le due premesse del convenuto desunte dal testo dagli articoli 113, "No 1, della , 276 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschn. Bundesverfassung. Costituzione federale, e risp. 56, § 1, della legge organica giudiziaria, e 31 della procedura penale federale e tendenti a far caricare da una parte. che non ricorrono in concreto gli estremi di un vero conflitto di competenza dall'altra che i reclami relativi alle inchieste penali sono prelativi. I Premessi. in {atto ed in diritto i seguenti argomenti. Sulla prima conclusione del ricorso: 10 Fin sempre ammesso come regola di diritto pubblico svizzero che un conflitto di competenza fra la Confederazione ed un cantone può dirsi nato soltanto quando siavi una decisione dell'Autorità federale a cui il cantone fa carico di aver oltrepassato i confini degli attributi del potere federale. (V. Blumer-Morel, Manuale di diritto pubblico svizzero, vol. III, p. 80.) Nella specie adunque, perché il Tribunale federale possa statuire con cognizione di causa intorno al quesito se il Consiglio federale abbia, come asseriva il governo ricorrente ecceduto i limiti della propria giurisdizione, sia poi a detrimento delle attribuzioni delle autorità cantonali, oppure di quelle di autorità federale (art. 56, §§ 10 e 3° della legge organica giudiziaria federale), occorre innanzitutto che ci si risulti da una formale decisione nella quale il Consiglio federale si sia categoricamente pronunciato, in merito alla sua competenza, di fronte a ciascuno dei ricorsi in questione. Ora è bensì vero che nel suo citato ufficio del 26 febbraio 1889 al Governo ticinese, il Consiglio federale ha preventivamente indicato a sommi tratti le norme giuste le quali si proponeva di decidere i ricorsi che gli venissero presentati da cittadini ticinesi esclusi dal diritto di prender parte alle elezioni del 3 marzo successivo al Gran Consiglio, e sta del pari che nelle sue memorie di risposta e duplice al Tribunale federale esso ha rivendicato per sé la facoltà di statuire sui ricorsi relativi al diritto di voto di cittadini ticinesi in tema di elezioni o votazioni cantonali, sia future che passate. Ma oltre che le nonne enunciate nel prefato ufficio concernono una parte soltanto dei ricorsi effettivamente interposti e prima e dopo il 3 di marzo presso il Consiglio federale, è chiaro e va da sé, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni, che tanto l'ufficio stesso quanto delle allegazioni colla causa non possono riguardarsi come decisioni. H. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 277 formali sui singoli casi in contestazione, rispetto ai quali soltanto il Tribunale federale può essere chiamato a risolvere la controversia presso di lui promossa. Parecchi fra questi ricorsi non sembrano del resto avere peranco formato l'oggetto di alcun giudizio da parte

del governo ticinese, mentre il Consiglio federale dichiara esso medesimo (a pagina 5 della sua Risposta) « di non aver contestato comechessia al Consiglio di Stato, autorità amministrativa cantonale superiore, il diritto di conoscere dei ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini ticinesi e rivendicare semplicemente la facoltà di esaminare e giudicare detti ricorsi' dopo il governo cantonale » Forza e dunque riconoscere che fino all'ora presente il Consiglio federale non si è ancora pronunciato in guisa definitiva e vincolante sulla propria competenza di fronte ad ognuno dei ricorsi onde venne adito, cosicché al Tribunale federale manca tuttavia uno dei principali elementi sulla cui scorta poter sentenziare se il sollevato con~tto di co~petenza abbia o non abbia la sua ragione di essere. E quanto riconosce d'altronde il Consiglio stesso espressamente, a pagina 11 della propria duplice, dove, parlando delle sue attribuzioni in dipendenza dall'art. 59, N° 9, della legge sull'organizzazione giudiziaria federale dice « che non ha peranco tracciato i limiti, . . » della competenza che intende attribuirsi in merito a detti ricorsi e che potrà farlo solo quando esaminerà questi individualmente. » Ne muta specie la circostanza dell'aver il Consiglio federale accolto i ricorsi medesimi e ordinato a riguardo l'01'0 un'inchiesta amministrativa per cura di un delegato federale, avvegnanche anche tale procedimento non coinvolga nessun~ trattazione e decisione del merito 01'0 e quindi neppure il riconoscimento esplicito e diretto della propria competenza. Sulle conclusioni seconda e terza: 20 TI governo ticinese fonda le sue conclusioni relative. AHa incompetenza del Consiglio federale « a decretare richieste penali federali circa ai reati commessi in occasione delle elezioni cantonali del 3 marzo ed aHa conseguente annullazione delle medesime precip~lamente sulla ragione che i reati stessi 278 A, Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung, non appaiono né come delitti « politici, » né come causa o conseguenza di un intervento armato federalmente ordinato (art. 112, N° 3, della costituzione federale). A questo riguardo è d'uopo ricordare preliminarmente che - come fu già detto sopra nella esposizione dei fatti - l'intervento armato federale è stato a suo tempo formalmente approvato dai superiori Consigli della Confederazione entro i limiti delle 01'0 attribuzioni costituzionali (articoli 16 71 85 N° 7 9 1 T', , n e , 02, Nri 10 e 11 della costituzione federale), e che siffatte decisioni sfuggono al sindacato di questa Corte. Dovendosi però ammettere senz'altro una tale approvazione come un fatto compiuto, ne consegue necessariamente, da una parte, che il Consiglio federale era, nella forma almeno (articoli 4, 11 e 12 della procedura penale federale), indubbiamente autorizzato a promuovere le inchieste penali in discorso, e: d'altra parte, che l'eccezione dilatoria da lui apposta appare giustificata. Le inchieste difatti non sono ancora chiuse e non hanno peranco dato luogo, in ogni caso, alle decisioni sulla messa in accusa o l'abbandono, previste dagli articoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale, dopo le quali soltanto potrà eventualmente intervenire un giudizio sulla competenza della magistratura federale in confronto di quella della cantonale, epperò si potrà vedere se siavi in proposito materia a conflitto di competenza nell'allegato senso degli articoli 113, N° ~, della costituzione federale, e 56 § 1, della legge sull'organizzazione giudiziaria federale. Sulla quarta conclusione: . 30 Le stesse considerazioni consigliano logicamente di lasciare in sospeso per il momento anche ogni giudizio sulla misura con la quale il Consiglio federale ha vietato o impedito l'apertura dell'inchiesta penale ordinata dal Gran Consiglio ticinese contro i municipi che hanno ammesso a votare dei cittadini esclusi, per decisione commissariale o governativa, dal partecipare alle elezioni del 3 marzo. L'inchiesta di cui si tratta deve pertanto seguire la sorte riservata alle inchieste similferite che il Consiglio federale stesso ha ordinate; conviene cioè aspettare anche a riguardo suo il giudizio che

potrà essere H, Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 37. 279 chiamato a proferire, ad istruzione finita, la Camera federale di accusa sulla questione della competenza. Sulla quinta conclusione 4° basterà di constatare, da un canto, che il governo ticinese ha esplicitamente riconosciuto, nelle sue memorie al Tribunale federale (pagina 26 della risposta), che la competenza di ordinare la scarcerazione Belloni spettava al procuratore generale della Confederazione e, d'altro canto, che, pure trovandosi nel cantone Ticino nel momento in cui il commissario federale ha impartito e fatto eseguire l'ordine di rimettere quel prevenuto a piede libero, il procuratore medesimo non solo non vi si è punto opposto, ma dichiara anzi *expressis verbis* (v. il suo rapporto N° 95 del 13 marzo 1889 al Consiglio federale) « di non aver obiezioni di sorta a sollevare contro siffatto modo di procedere del commissario federale. » Date queste circostanze, la domanda fatta dal governo ricorrente, che cioè la scarcerazione Belloni ordinata dal commissario federale venga annullata perché illegale, appare difatti come divenuta oramai senza oggetto e non può quindi fornire argomento a qualsivoglia pratica decisione di questa Corte. Conseguentemente, il Tribunale federale decide: 10 Di non entrare in materia sulla conclusione del governo ticinese relativa ai deorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini ticinesi in tema di elezioni cantonali, fino a tanto che il Consiglio federale non abbia statuito sulla propria competenza in merito ai singoli ricorsi stessi. 20 Di non entrare in materia sulle conclusioni risguardanti le inchieste penali ordinate dal Consiglio federale ed il divieto di quella decretata dal Gran Consiglio ticinese, fino a tanto che non siano state prolate le decisioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 40 della procedura penale federale. 30 Di non entrare in materia sulla conclusione riflettente la Scarcerazione Belloni. XVI - 1890 19

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.